



COMUNE DI ROTTOFRENO

PROVINCIA DI PIACENZA

CODICE ENTE: 033 - 039

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 11 del 21/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2017. CONFERMA.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTUNO del mese di MARZO alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	Presenza	NOMINATIVO	Presenza
VENEZIANI RAFFAELE	P	POZZOLI GIANMARIA	A
SARTORI VALERIO	P	CORINI CARLO	P
GALVANI PAOLA	P	DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE	P
GANDOLFINI GRAZIELLA	P	TAGLIAFICHI DAVIDE	P
GIORGIO STEFANO	P	BELLAN SIMONA	P
TAVANI MANUELA	P	NEGRATI MARA	P
RONDA ALBERTO	P	LUCCHINI STEFANO	P
CORNELLI MATTEO	P	LOSI MAELA	A
GALLI ENRICA FRANCESCA	P		

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA CASSI LAURA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 669 della predetta Legge così come modificato dalla Legge 208/2015 prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
- ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

VISTA La Legge LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57).

CONSIDERATO che il 28/12/2015 è stata approvata la L.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016 e che nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui:

1. la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
3. l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione che "per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento."

VISTO l'art. 9 bis del Dl 47/2014 il quale ha soppresso la previsione che consentiva l'assimilazione comunale all'abitazione principale per gli immobili dei cittadini italiani residenti all'estero, in luogo della disposizione soppressa, si è stabilito che, a decorrere dal 2015, opera una assimilazione ope legis all'abitazione principale in favore di una sola unità immobiliare, purchè posseduta da soggetti Aire "già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza" e sempre che l'immobile non risulti né locato né dato in comodato e che su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

CONSIDERATO il comma 26 dell'art. 1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) così come modificato dall'art.1 comma 42 della legge 232 dell'11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017) stabilisce che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015".

RILEVATO che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta.

CONSIDERATO che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa specifici, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti ;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina della IUC approvata con delibera di CC 24 del 08/07/2014;

CONSIDERATA la necessità, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, di definire la politica tributaria e tariffaria dell'ente;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 16 del 18/02/2017 di proposta aliquote TASI per l'anno 2017 in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2017-2019;

CONSIDERATO che il gettito previsto con le suddette aliquote, più la quota di F.S.C. 2017 prevista per ristoro minori introiti TASI abitazione principale è rivolto alla copertura parziale per i seguenti servizi indivisibili (con percentuale di copertura del 62,35%):

SERVIZIO	PREVISIONE 2017
anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistica	236.338,00
servizio di polizia municipale	159.892,00
illuminazione pubblica e servizi connessi	320.000,00
urbanistica e gestione del territorio	139.066,00
servizi di protezione civile	2.535,00
parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	121.000,00
Totale	978.831,00

RICHIAMATI l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione." E l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

RICHIAMATO il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 2016 il quale dispone lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali (art. 5, co. 11). Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione era previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Esperita votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 15, Astenuti n. 0, Votanti n. 15, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 4 (cons. Tagliafichi, Bellan, Negrati e Lucchini)

DELIBERA

A) di **ADOTTARE** per l'anno 2017 le seguenti aliquote per la TASI:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale (art. 13 regolamento IUC e l'art. 9 bis del DI 47/2014)	Esclusa dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille
Aliquota per gli immobili - merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	0 per mille
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dall'art. 13, comma 2, lettera b) del D.L. n. 201/2011.	0 per mille
Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili	0 per mille

B) di dare atto che le aliquote adottate per l'annualità 2017 risultano le medesime dell'annualità 2016 che a loro volta confermano quelle del 2015, nel rispetto del comma 26 dell'art. 1 della legge 208/2015 così come modificato dall'art.1 comma 42 della legge 232 dell'11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017).

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, **esperita votazione palese con il seguente esito:**
Presenti n. 15, Astenuti n. 0, Votanti n. 15, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 4 (cons. Tagliafichi, Bellan, Negrati e Lucchini)

DICHIARA

Il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VENEZIANI RAFFAELE/ARUBA PEC SPA
sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA
sottoscritto con firma digitale